



Comune di Taranto

**REGOLAMENTO
PER IL MERCATO ALL'INGROSSO
DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**

INDICE

- Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 GESTIONE DEL MERCATO
- Art. 3 DIRETTORE DEL MERCATO
- Art. 4 PERSONALE ADDETTO AL MERCATO
- Art. 5 COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO
- Art. 6 RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI
- Art. 7 POLIZIA DEL MERCATO
- Art. 8 GESTIONE DEI SERVIZI
- Art. 9 SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
- Art. 10 FACCHINAGGIO
- Art. 11 PESATURA DEI PRODOTTI
- Art. 12 TARIFFE - DIRITTI - CANONI DI CONCESSIONE
- Art. 13 CASSA DI MERCATO
- Art. 14 RESPONSABILITA' CIVILE
- Art. 15 VENDITORI
- Art. 16 COMPRATORI
- Art. 17 ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE E AGLI ACQUISTI
- Art. 18 DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO
- Art. 19 DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE
- Art. 20 DISCIPLINA DEGLI OPERATORI CONFERENTI MERCE
- Art. 21 DESTINAZIONE DEI POSTEGGI - MAGAZZINI DI VENDITA
- Art. 22 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - MAGAZZINI DI VENDITA
- Art. 23 DURATA DELLA CONCESSIONE E CANONE
- Art. 24 QUANTITATIVO MINIMO
- Art. 25 VARIAZIONI DELLE ASSEGNAZIONI
- Art. 26 LIMITI ALLE CONCENTRAZIONI
- Art. 27 GESTIONE DEI POSTEGGI - MAGAZZINI DI VENDITA
- Art. 28 INDICAZIONI SUI POSTEGGI
- Art. 29 USO DEI POSTEGGI
- Art. 30 RICONSEGNA DEI POSTEGGI
- Art. 31 CALENDARIO ED ORARIO
- Art. 32 ORDINE INTERNO
- Art. 33 PULIZIA DEI POSTEGGI
- Art. 34 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
- Art. 35 OPERAZIONI DI VENDITA
- Art. 36 COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
- Art. 37 STRUMENTI DI PESATURA
- Art. 38 NORME PER LA VENDITA
- Art. 39 VENDITE PER CONTO
- Art. 41 CERTIFICAZIONE PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE
- Art. 41 DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DEL MERCATO
- Art. 42 TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI
- Art. 43 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE ASSEGNAZIONI
- Art. 44 SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA' PER OPERATORI NON CONCESSIONARI
- Art. 45 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DISCIPLINARI
- Art. 46 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- Art. 47 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, previsto dalla Legge n 125 del 25.03.1959 e dal D. M. 10.04.1970 detta norme per la gestione, la organizzazione ed il funzionamento del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Taranto sito in Taranto alla via Pantano, S.S. 106,

La zona nella quale si svolgono le operazioni di contrattazione e vendita è rigorosamente delimitata dall'area coperta dove sono situati i posteggi di vendita e l'area di vendita destinata ai produttori. Ogni attività di scambio con contrattazioni al di fuori di tale zona è vietata.

La vendita deve essere effettuata per colli interi, confezioni o derrate sciolte in conformità con le disposizioni vigenti nei settori commerciali indicati al primo comma.

Art. 2 GESTIONE DEL MERCATO

Il Mercato ortofrutticolo, nel rispetto degli impegni assunti con gli Enti Pubblici territoriali, promotori del Patto Territoriale, è gestito da società a maggioranza pubblica che di seguito verrà denominato Ente gestore.

Art. 3 DIRETTORE DEL MERCATO

Al Mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso; la sua nomina è fatta dall'Ente Gestore del Mercato e a seguito di selezione per titoli.

Nel Mercato Ortofrutticolo di Taranto sono ammessi a concorrere alla nomina di Direttore del Mercato coloro che sono in possesso della Laurea in Economia e Commercio, in Giurisprudenza, in Scienze Agrarie o di Lauree equipollenti.

Indipendentemente dall'età e dal possesso dei titoli di studio di cui al comma precedente, sono ammessi al concorso per la nomina a Direttore coloro che hanno svolto le stesse funzioni nel mercato medesimo o in altro mercato, per un periodo non inferiore a tre anni.

L'Ente gestore, può nominare Direttore del Mercato, senza concorso e indipendentemente dall'età e dal possesso dei prescritti titoli di studio, chi già svolge le stesse funzioni da almeno cinque anni, in un altro mercato.

Il Direttore del Mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione dell'ente gestore, né svolgere attività commerciale od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente Gestore con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Direttore sono disciplinati dal C.C.N.L. di categoria.

Art. 4 PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente Gestore in relazione alle effettive **necessità funzionali** del Mercato stesso.

Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo comma è disciplinato dal C.C.N.L. di **categoria in relazione** alla natura giuridica dell'Ente Gestore.

Art. 5 COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO

Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento **del Mercato** stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli **deve provvedere**, in **ottemperanza** alle disposizioni di legge e del presente Regolamento nonché a quelle **impartite** al riguardo dall'Ente Gestore.

Egli è il capo del Personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone all'ente gestore, nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL, il Direttore del mercato in oltre ha i seguenti compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
- 3) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del **Mercato**;
- 4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal Regolamento;
- 5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
- 6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 7) proporre all'Ente Gestore, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- 8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- 9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, le varietà della merce;
- 10) vigilare perché l'attività dei commissionari e dei mandatari, si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 11) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impediti eventuali frodi;
- 12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;

- 13) in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone all'Ente Gestore;
- 14) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del Mercato;
- 15) curare nel quadro delle attrezzature di Mercato la buona conservazione dei prodotti, di cui al successivo art. 43;
- 16) disporre la diffida o la sospensione dal Mercato per un periodo massimo di tre giorni, ed elevare le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle norme regolamentari previste all'articolo .
- 17) collaborare con il Comando di Polizia Municipale per l'esercizio dell'attività di polizia amministrativa del Mercato a mezzo degli agenti messi a disposizione;
- 18) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art. 9;
- 19) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 20) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

Il Direttore ha facoltà di disporre l'allontanamento dal Mercato delle persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del Mercato.

Il Direttore assicura, infine, in stretto rapporto con l'Ente Gestore, la più ampia collaborazione agli Uffici Statali, Regionali e degli Enti Locali.

Art. 6 RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

Il Servizio Statistico, diretto e organizzato dal Direttore, si uniforma alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel Mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al Mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, etc.), della quantità e della provenienza.

Il documento che accompagna la merce in entrata, con esclusione dei produttori, deve rigorosamente riportare come destinatario una ditta concessionaria di posteggio.

E' fatto obbligo, a tutti i conferenti merce al mercato, di consegnare tutti i documenti di trasporto che accompagnano la merce, anche suddivisa in singole quote, al fine di una corretta rilevazione statistica.

Nel caso in cui il conferente fosse sprovvisto di documento di trasporto, dovrà dallo stesso essere compilato un modulo da ritirare presso la portineria che

dovrà essere sottoscritto dal conferente che si assume la piena responsabilità della dichiarazione rilasciata.

L'Ente Gestore si riserva di verificare, mediante pesatura, l'esattezza della dichiarazione rilasciata.

Su eventuali differenze di peso in eccesso, superiore al 5%, si applicherà una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

Ai fini e per gli effetti di quanto previsto all'art. 26, si provvederà a determinare statisticamente il quantitativo di merce introdotta da ciascun concessionario. Sui dati rilevati sarà osservato il segreto d'ufficio.

La rilevazione dei prezzi, cui deve provvedere la Direzione del Mercato, viene effettuata mediante il metodo dell'intervista eventualmente combinato con quello dell'osservazione.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare anche la qualità e la varietà della merce, a cui i prezzi si riferiscono.

L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre, d'intesa con l'Ente Gestore, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in Mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dello Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Art. 7 POLIZIA DEL MERCATO

La vigilanza urbana nel Mercato è assicurata dai competenti organi di Polizia Municipale.

Le direttive per l'attuazione dei servizi di vigilanza di cui al presente regolamento sono di competenza del Comando di Polizia Municipale in collaborazione con il Direttore.

Art. 8 GESTIONE DEI SERVIZI

L'Ente gestore provvede, sia direttamente, sia mediante concessione, ai seguenti servizi di Mercato:

- 1) servizio di pulizia del Mercato;
- 2) servizio di bar e ristoro;
- 3) servizio di parcheggio;
- 4) servizio di carico e scarico merce;
- 5) servizio di vigilanza e custodia
- 6) ogni altro servizio ausiliario del mercato

Le concessioni saranno regolate da apposita convenzione fra l'Ente Gestore e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto.

Art. 9 SERVIZIO IGIENICO SANITARIO

Al servizio di vigilanza igienico-sanitario nonché all'accertamento delle commestibilità dei prodotti agroalimentari immessi nel mercato, provvedono i competenti Organi Sanitari ai sensi della vigente normativa.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce.

Art. 10 FACCHINAGGIO

Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del Mercato, qualora non siano direttamente svolte o date in concessione dall'Ente Gestore, sono eseguite da facchini liberi o organizzati in cooperative.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dell'area mercatale, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione.

Gli acquirenti possono provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di dipendenti e collaboratori limitatamente alle merci di loro proprietà.

Le tariffe dei facchini su proposta dall'Ente gestore, sentiti i rappresentanti dei facchinaggi e degli operatori commerciali, anche attraverso le rispettive organizzazioni di categoria sono approvate dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del DPR 18/4/94 n. 342.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e il trasporto; non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla su richiesta.

Ad essi è altresì vietato di farsi coadiuvare da persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività. Durante la loro permanenza nel Mercato e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini, ove previsto, debbono indossare l'uniforme prescritta.

Art. 11 PESATURA DEI PRODOTTI

Ogni concessionario provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance installate nel posteggio di vendita. L'Ente Gestore può porre a disposizione degli operatori economici un servizio di pesatura.

Art. 12 TARIFFE - DIRITTI - CANONI DI CONCESSIONE

Le tariffe dei servizi, dei diritti e dei canoni di concessione del mercato sono stabilite dall'Ente Gestore.

Le tariffe, i diritti ed i canoni anzidetti sono, a cura del Direttore del Mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o riscossi da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe, nei diritti e nei canoni o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Art. 13 CASSA DI MERCATO

L'Ente Gestore può promuovere, presso il Mercato ai sensi della L.125/59, la costituzione della Cassa di Mercato mettendo a disposizione della stessa idonei locali per lo svolgimento dell'attività.

Art. 14 RESPONSABILITÀ CIVILE

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente Gestore.

Le ditte concessionarie devono dimostrare di essere assicurate per la responsabilità civile e rischio incendi.

Art. 15 VENDITORI

All'interno del Mercato possono effettuare operazioni di vendita solo le ditte titolari di concessione di posteggio di vendita e i produttori singoli o associati negli spazi appositamente indicati.

E' vietato a chicchessia effettuare vendite se non nei casi previsti dal comma precedente.

Art. 16 COMPRATORI

Sono ammessi agli acquisti:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b) gli ambulanti e i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi, ristoranti e assimilati;

Entro l'orario stabilito dall'art. 33 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che possono effettuare acquisti secondo quanto disposto all'art.1 del presente Regolamento.

Art. 17 ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI

Il possesso dei requisiti per essere ammessi a svolgere attività in mercato è accertato dal Direttore attraverso l'esame della documentazione prevista dalle leggi in materia per l'esercizio di attività commerciali.

Art. 18 DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO

Il Direttore del Mercato rilascia a tutte le persone ammesse al Mercato apposita tessera con validità triennale, munita di fotografia dell'interessato, numerata e dallo stesso Direttore firmata.

Nella tessera devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al Mercato;
- c) il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera è stabilito il pagamento di un diritto che decorre dal giorno di rilascio fino alla scadenza.

Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Art. 19 DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE

I produttori, i consorzi e le cooperative dei produttori che usufruiscono per la vendita dell'area loro riservata ("tettoia-produttori"), possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltre che personalmente, anche a mezzo di familiari, o di persone dipendenti dall'azienda; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi.

Art. 20 DISCIPLINA DEGLI OPERATORI CONFERENTI MERCE

Tutta la merce introdotta per la vendita in mercato deve essere conferita esclusivamente presso le ditte titolari di concessione di posteggio.

I produttori devono conferire la merce presso le aree appositamente indicate per la vendita.

Gli operatori che conferiscono merce in mercato devono esibire la documentazione che accompagna la merce secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente Regolamento.

Il personale addetto ai controlli in entrata potrà disporre ispezioni al carico di merce per verificare l'esatta rispondenza con quanto dichiarato.

Sarà vietato l'ingresso al mercato per lo scarico a chiunque non sia provvisto di regolare documentazione inerente il carico o rifiuti di sottoporre il carico ad ispezione.

Il mancato rispetto dell'art. 1, comma 2, del presente Regolamento da parte di conferenti merce comporta l'immediata sospensione dalle attività del mercato per almeno tre mesi e di un anno, in caso di recidiva.

Art. 21 DESTINAZIONE DEI POSTEGGI-MAGAZZINI DI VENDITA

I posteggi-magazzini di vendita fissi sono destinati ai produttori ortofrutticoli, alle loro organizzazioni, alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, ai commercianti all'ingrosso e ai commissionari e mandatari che dimostrino di poter svolgere attività a carattere continuativo.

In via esclusiva ai produttori singoli o associati deve essere riservata un'area adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel Mercato garantendo comunque la funzionalità dell'area.

Ai fini dello sviluppo commerciale del mercato, l'Ente Gestore potrà, in via del tutto eccezionale, destinare posteggi-magazzini di vendita a Enti o Istituzioni che ne facciano richiesta.

Art. 22 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI-MAGAZZINI DI VENDITA

I posteggi-magazzini di vendita fissi sono assegnati in concessione dall'Ente Gestore, agli operatori di cui all'articolo 17 aventi i requisiti richiesti.

Al fine di pervenire al miglioramento e alla razionalizzazione dell'attività all'interno del Mercato, al potenziamento dello stesso e delle sue funzioni di collegamento tra produzione e consumo, nonché agevolare la libera e concorrenziale formazione dei prezzi delle merci, i posteggi resisi liberi all'interno del mercato per rinuncia, decadenza o mancata rinnovazione delle relative concessioni, potranno essere assegnati prioritariamente a ditte già concessionarie che si trovino in una oggettiva situazione di carenza di superfici concesse.

Sussiste carenza di superfici concesse ogniqualvolta il concessionario possa vantare nell'ultimo triennio un quintalato superiore di almeno 20.000 q.li a quello risultante dall'applicazione di tale quantitativo a ciascuno dei posteggi di cui il concessionario stesso risulti già titolare.

In caso di presenza di più concessionari che si trovino in una situazione di oggettiva carenza di superfici concesse, i posteggi vacanti saranno assegnati al concessionario che potrà documentare il maggior rapporto quintalato complessivo/numero di posteggi.

I posteggi resisi liberi, già assegnati a organizzazioni di produttori, saranno prioritariamente assegnati ad altre organizzazioni dei produttori operanti all'interno del Mercato in base agli elementi indicati al successivo comma 8.

Qualora non si proceda alla assegnazione ai sensi dei commi che precedono, i posteggi vacanti saranno assegnati, previa pubblicazione di apposito bando, agli operatori interessati che, in possesso dei requisiti di legge, abbiano presentato regolare domanda.

All'assegnazione provvederà l'Ente Gestore, al quale è rimessa la predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande e di redazione della relativa graduatoria.

Tali criteri e il corrispondente fattore ponderale verranno stabiliti dall'Ente Gestore in relazione ai seguenti elementi:

- a) quantità dei prodotti commercializzati;
- b) entità del fatturato;
- c) entità di attrezzature e impianti;
- d) numero dei dipendenti;
- e) gamma e assortimento dei prodotti.

Tali elementi potranno essere utilizzati dall'Ente Gestore in relazione alle specifiche esigenze e potranno essere eventualmente integrati da ulteriori diversi parametri da stabilirsi alla luce delle medesime.

Una ditta può risultare assegnataria, ai sensi del presente articolo, di un numero massimo di sei posteggi.

Qualora una ditta abbia in concessione posteggi separati non contigui deve comunque svolgere attività commerciale quotidiana e continuativa in tutti i posteggi effettuando tutte le operazioni di movimentazione merci e di vendita con presenza di personale addetto a tali operazioni durante l'orario delle contrattazioni. Non è ammesso alcun periodo di inattività iniziale, né sono ammesse interruzioni di attività.

Art. 23 DURATA DELLA CONCESSIONE E CANONE

Le concessioni hanno durata di anni sei più sei salvo rinnovo ed avranno, comunque, scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente Gestore e deve essere pagato a rate mensili anticipate.

All'atto della concessione, l'aggiudicatario deve costituire un deposito infruttifero pari a tre mensilità di canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.

In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone dopo il decimo giorno del mese sarà applicato un diritto di mora pari al 5% della somma dovuta.

Dopo il trentesimo giorno, l'Ente Gestore può revocare la concessione, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

Per le aree destinate ai produttori singoli od associati viene applicata la tariffa per l'occupazione delle aree che deve essere pagata anticipatamente.

Art. 24 QUANTITATIVO MINIMO

Il quantitativo minimo per posteggio che i concessionari o assegnatari devono introdurre è fissato dall'Ente Gestore.

Il rinnovo delle concessioni dei posteggi-magazzini di vendita, alla scadenza delle stesse, potrà essere negato qualora l'attività svolta dal concessionario nel triennio precedente non risulti adeguata al numero di posteggi assegnati.

L'adeguatezza dell'attività rispetto al numero di posteggi verrà determinata in base a parametri quantitativi e qualitativi a tal fine preventivamente stabiliti dall'Ente Gestore in relazione alla produttività media per posteggio, alla presenza di domande di assegnazione di altri concessionari e alle aspettative di produttività delle stesse, nonché in relazione al generale andamento del Mercato e alle esigenze di sviluppo delle stesse.

Analoghi provvedimenti potranno essere disposti nei confronti di produttori assegnatari di aree di vendita.

Art. 25 VARIAZIONI DELLE ASSEGNAZIONI

In caso di cessione, conferimento, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda, che ricomprenda un posteggio oggetto di concessione, la concessione medesima sarà volturata senza soluzione di continuità al subentrante, purché in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

Il concessionario dovrà presentare apposita preventiva domanda di volturazione all'Ente Gestore. In caso di mancata presentazione della domanda si applicherà l'art. 45.

In caso di trasformazioni, fusioni, scissioni, variazioni societarie riguardanti la sede legale, la denominazione o ragione sociale, la composizione dell'organo amministrativo, dovrà essere inoltrata preventiva domanda all'ente Gestore, che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

In caso di fusione o incorporazione di ditte concessionarie, il soggetto, che per effetto dei suddetti atti risulterà legittimato a subentrare senza soluzione di continuità nelle concessioni, potrà ottenere la volturazione in deroga al numero massimo dei sei posteggi stabilito dall'art. 24 del presente Regolamento, entro il limite massimo di otto posteggi.

Il rinnovo delle concessioni eccedenti, a seguito di fusione o incorporazione, il numero massimo di sei posteggi, alla scadenza delle stesse, è condizionato al

conseguimento, da parte del concessionario, di un quantitativo annuale di 20.000 q.li per ciascun posteggio e quindi:

- almeno 160.000 q.li per n. 8 posteggi;
- almeno 140.000 q.li per n. 7 posteggi

In caso di decesso dell'assegnatario gli eredi legittimi hanno il diritto di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel Mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Le ditte richiedenti l'unificazione, per realizzare la contiguità, possono far pervenire all'Ente Gestore una specifica richiesta dalla quale risulti l'accordo di tutte le ditte interessate mediante la sottoscrizione della domanda di accettazione.

Sempre al fine di realizzare la contiguità l'Ente Gestore, su richiesta degli interessati, potrà disporre trasferimenti su posteggi vacanti con priorità rispetto all'assegnazione degli stessi a terzi.

Art. 26 LIMITI ALLE CONCENTRAZIONI

Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei limiti di posteggi previsti dagli artt. 24 e 27 e di garantire con ciò l'equilibrata presenza degli operatori in funzione della libera e concorrenziale formazione dei prezzi, le ditte assegnatarie dovranno comunicare preventivamente all'ente Gestore ogni variazione della propria composizione societaria. Qualora a seguito di tale comunicazione dovessero emergere rapporti tra diversi concessionari e/o soci degli stessi, tali da configurare l'esistenza di un controllo o di un collegamento o comunque di una posizione dominante tra i medesimi, l'Ente Gestore potrà procedere alla revoca dell'assegnazione.

Art. 27 GESTIONE DEI POSTEGGI-MAGAZZINI DI VENDITA

Il posteggio magazzino di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona preposta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente Gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Art. 28 INDICAZIONI SUI POSTEGGI

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso della ditta la denominazione sociale della stessa.

All'uopo la tabella contenente le predette indicazioni dovrà essere conforme al modello approvato dall'Ente Gestore.

Eventuali cartelli pubblicitari potranno essere installati previa autorizzazione dell'Ente Gestore e nel rispetto della normativa vigente in materia di affissioni e pubblicità.

Art. 29 USO DEI POSTEGGI

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita.

E' vietato accatastare imballaggi vuoti in aree comuni e comunque non custodite.

Durante le ore di chiusura del Mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini esclusione fatta per i titolari delle aziende e loro dipendenti, salvo permesso scritto rilasciato dal Direttore del Mercato.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti o macchinari di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore.

Chiunque guasti o comunque deteriori muri, infissi ed impianti del Mercato, faccia sciupo di acqua o compia operazioni dannose alle proprietà dell'Ente Gestore, è tenuto al risarcimento dei danni.

Il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, infissi ed attrezzature esistenti nel posteggio ed essere in regola con le norme sanitarie.

Art. 30 RICONSEGNA DEI POSTEGGI

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all'Ente Gestore, e su richiesta dello stesso ripristinati, liberi di persone e cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del Mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Art. 31 CALENDARIO ED ORARIO

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario, redatto dall'Ente Gestore.

L'orario delle vendite viene fissato dall'Ente Gestore.

E' vietata la vendita prima dell'orario di apertura delle contrattazioni;

L'orario riservato ai privati consumatori viene fissato dall'Ente Gestore.

Art. 32 ORDINE INTERNO

E' vietato:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
- d) introdurre animali;
- e) sollecitare offerte o curare raccolta o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario;
- f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina o il decoro del Mercato e delle contrattazioni.

In particolare, richiamati gli obblighi in materia di raccolta di rifiuti, delle sanzioni e dei divieti previsti dalla vigente normativa e in maniera specifica dal D.Lgs. 5/2/1997 n. 22, vengono richiamati i seguenti divieti:

- portare rifiuti dall'esterno e abbandonarli all'interno del mercato;
- rovesciare e abbandonare a terra rifiuti;
- abbandonare angolari, retine, reggette, cassette, bancali o altro da parte di ditte concessionarie davanti ai propri posteggi;
- gettare o abbandonare rifiuti attorno ai cassonetti e attorno agli appositi contenitori;
- rovistare nei contenitori destinati alle immondizie.

Ferma restando l'applicazione della sanzione disciplinare si procederà all'attivazione delle procedure per la comminazione delle sanzioni di legge.

Art. 33 PULIZIA DEI POSTEGGI

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, aree comunque di loro pertinenza, ecc.), siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti debbono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, conferiti presso le apposite aree attrezzate, e/o raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio per il ritiro da parte del personale all'uopo incaricato, oppure debbono essere predisposti in conformità agli ordini di servizio all'uopo emanati dalla Direzione.

Le ditte concessionarie dovranno, in particolare, attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 155/97 sistema HACCP.

Art. 34 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Ai veicoli dei conferenti merce è permesso l'ingresso al mercato per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di scarico. Ai veicoli dei compratori è permesso l'ingresso dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del Mercato lo consentano.

La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del Mercato con apposito ordine di servizio.

All'interno del Mercato i veicoli debbono rispettare i limiti di velocità stabiliti.

Durante le ore di chiusura del Mercato i veicoli autorizzati dalla Direzione possono accedere, uscire e compiere operazioni commerciali autorizzate, dietro pagamento della tariffa di fuori orario.

Le infrazioni saranno sottoposte alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'ente gestore potrà individuare aree di sosta interne al mercato da riservare agli operatori autorizzati individuando limiti e condizioni di accesso.

Art. 35 OPERAZIONI DI VENDITA

Le vendite avvengono in regime di libera concorrenza e la contrattazione è libera. Chiunque metta in atto comportamenti in grado di originare turbative al libero scambio delle merci sarà immediatamente sospeso dal mercato ai sensi dell'art. 47 del presente Regolamento.

La Direzione del Mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate in Mercato.

Art. 36 COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano

le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dalle norme vigenti.

Il peso, le dimensioni, i materiali, le caratteristiche, le tipologie, le etichettature degli imballaggi sono regolati dalla normativa vigente in materia.

Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento.

Art. 37 STRUMENTI DI PESATURA

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 38 NORME PER LA VENDITA

Le vendite sono effettuate **esclusivamente** nei posteggi da parte delle ditte **concessionarie** o dai produttori **nelle aree** ad essi destinate.

I **concessionari** dei **posteggi** non possono **porre in vendita** né trasferire a qualunque titolo all'interno del Mercato quei prodotti che sono **stati** loro ceduti o trasferiti **a qualsiasi** titolo da altri **concessionari del Mercato medesimo**.

A **chicchessia** e a qualsiasi titolo è proibito di intromettersi **nelle** contrattazioni altrui.

A tutto il personale di **servizio** dell'Ente Gestore è assolutamente proibito svolgere sotto qualsiasi **forma** attività commerciale.

I prodotti, il loro **confezionamento** e i relativi contenitori, in tutte indistintamente le fasi della commercializzazione, devono essere conformi alle norme di legge.

Il compratore ha la facoltà di verificare la **merce acquistata**, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a **strati in imballaggi** idonei, purché la **verifica avvenga** contestualmente presso il posteggio del venditore. **Se dal controllo la merce** non risulti conforme alle caratteristiche contrattate, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

La merce venduta viene corredata dalla **ditta venditrice**, per il trasporto e il carico, di un documento **indicante** il nome **della ditta venditrice**, il nome della destinataria, il numero dei colli.

Salvo diversa pattuizione fra le parti, il pagamento delle operazioni di compravendita, svolte all'interno del Mercato tra ditte concessionarie e acquirenti, deve avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura.

Art. 39 VENDITE PER CONTO

I commissionari e i mandatarî ammessi ad operare nel Mercato, devono esplicitare il loro mandato secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di Mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente, nonché dello "star del credere".

I commissionari e i mandatarî debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve, quantomeno, risultare:

- 1) la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso lordo o netto di ciascuna partita o collo venduti;
- 4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari e mandatarî debbono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

I commissionari e mandatarî possono rivalersi sul committente per ogni irregolarità rilevata e sanzionata sulla merce inviata.

Art. 40 CERTIFICAZIONE PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

Gli operatori del Mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti previsti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del Mercato.

Per le merci non più commestibili l'organo sanitario rilascia un certificato comprovante la distruzione.

Art. 41 DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

Il Direttore del Mercato provvede, mediante l'opera di mandatarî o di commissionari, alla vendita:

- a) delle derrate affidate alla Direzione per la vendita;
- b) delle derrate pervenute nel Mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello spedite, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti o irreperibili;
- c) di eventuali derrate rinvenute in Mercato e non rivendicate.

I commissionari, i mandatari sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione Mercato e consegnare nello stesso giorno il ricavo netto unitamente alla documentazione riguardante le suddette vendite.

Art. 42 TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento a carico della società assegnataria;
- e) per revoca della concessione.

Art. 43 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE ASSEGNAZIONI

La assegnazione del posteggio è sospesa o revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione parziale o totale della concessione in assenza di volturazione;
- 2) mancata presentazione della domanda di volturazione di cui al precedente art. 25;
- 3) violazione al limite delle concentrazioni di cui all'art. 26;
- 4) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
- 5) inattività commerciale nei posteggi, ivi compresi i posteggi non contigui, per trenta giorni consecutivi di calendario o per sessanta giorni complessivi in un anno;
- 6) accertate gravi scorrettezze commerciali;
- 7) gravi o reiterate infrazioni alle leggi, alle disposizioni sanitarie, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 8) accertata morosità di oltre trenta giorni di calendario nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.

La sospensione o la revoca è dichiarata dall'Ente Gestore previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale.

Art. 44 SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA' PER OPERATORI NON CONCESSIONARI

La sospensione dal mercato per gli operatori di cui all'art. 22 è pronunciata, ai sensi dell'art. 47, nei seguenti casi:

- 1) irregolare dichiarazione all'entrata della merce conferita;
- 2) vendita diretta ad acquirenti del mercato.

Art. 45 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DISCIPLINARI

Il Direttore del Mercato, anche su segnalazione della Polizia Municipale, come dal successivo art. 46, indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o da Regolamenti locali, potrà dare luogo, a carico dei frequentatori del Mercato, ai seguenti provvedimenti sanzionatori disciplinari, così graduati, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatesi durante il periodo di durata della concessione:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione, sentito l'interessato, da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni da parte del Direttore;
- b) sospensione da ogni attività nel Mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dall'Ente Gestore, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo;
- c) revoca della concessione del posteggio, sentito l'interessato.

Art. 46 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o regolamenti, le infrazioni alle norme del presente Regolamento danno luogo, a carico dei trasgressori, alle seguenti sanzioni pecuniarie:

1. dati non veritieri e non conformi o incompleta compilazione dei documenti o mancata compilazione e consegna dei documenti richiesti per la merce in entrata al mercato: (art. 20 Reg. Merc.) da Euro 51,00 a Euro 309,00
2. rifiuto di fornire agli incaricati della Direzione del Mercato la documentazione necessaria alle rilevazioni statistiche e dei prezzi (art. 6 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
3. mancata esibizione della tessera per l'accesso al Mercato o utilizzo di tessera scaduta e comunque invalida (art. 18 Reg. Merc.) da Euro 12,00 a Euro 77,00
4. vendita di merce non propria da parte di produttori o non appartenente a soci da parte di cooperative (art. 19 Reg. Merc.) da Euro 51,00 a Euro 309,00
5. vendita diretta effettuata da operatori non concessionari e fuori dalle aree di vendita (art. 46 Reg. Merc.) da Euro 77,00 a Euro 464,00
6. mancanza o irregolare tenuta del libretto sanitario (art. 9 Reg. Merc.) da Euro 12,00 a Euro 77,00

7. uso dei posteggi, magazzini, altre aree per deposito di merce ed altri oggetti non necessari alla vendita (art. 31/1 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
8. permanenza di persone non autorizzate nell'area del Mercato durante le ore di chiusura (art. 31/3 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
9. operazioni di vendita compiute prima dell'orario (art. 33 Reg. Merc.) da Euro 77,00 a Euro 464,00
10. inosservanza dell'orario di mercato da parte degli utenti del Mercato (Art. 33 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
11. comportamenti omissivi e commissivi atti a violare l'ordine interno del Mercato e/o a compromettere la disciplina delle contrattazioni (es.: ingombrare luoghi di passaggio con derrate o altro che non costituisca "rifiuto", attirare i compratori, introdurre cani, gatti, sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario (art. 34 Reg. Merc.) da Euro 12,00 a Euro 77,00
12. uso improprio dei servizi igienici da Euro 12,00 a Euro 77,00
13. mancata pulizia nei posteggi e spazi annessi (art. 35 Reg. Merc.) da Euro 12,00 a Euro 77,00
14. rovistare all'interno dei cassonetti o altri luoghi di raccolta per recuperare merce già avviata alla distruzione (art. 34 Reg. Merc.) da Euro 12,00 a Euro 77,00
15. portare rifiuti dall'esterno all'interno del Mercato (art. 34 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
16. mancata raccolta negli appositi recipienti dei rifiuti e/o abbandono degli stessi attorno agli appositi contenitori (art. 34 Reg. Merc.) da Euro 51,00 a Euro 309,00
17. abbandono di rifiuti nelle aree di passaggio (art. 34 Reg. Merc.) da Euro 77,00 a Euro 464,00
18. occupazione abusiva di aree riservate (art. 36 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
19. violazione delle norme per l'uso dei veicoli inerenti la c.d. circolazione statica dei veicoli (divieti di sosta e fermata) (art. 36 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
20. violazione delle norme per l'uso dei veicoli inerenti la c.d. circolazione dinamica dei veicoli (eccesso di velocità, guida pericolosa, guida contro mano, ecc.) (art. 36 Reg. Merc.) da Euro 38,00 a Euro 232,00
21. violazione delle norme relative alla classificazione, calibrazione, tolleranza e presentazione dei prodotti ortofrutticoli (art. 38 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
22. eccesso di bagnatura della merce (art. 38 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
23. interferenza nell'altrui contrattazione (art. 40 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
24. irregolare formulazione del conto vendita (art. 41 Reg. M.) da Euro 38,00 a Euro 232,00

25. violazioni alle norme che disciplinano il Mercato non specificate nel presente Regolamento e non altrimenti sanzionate da. Euro 25,00 a Euro 154,00

Per le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento è competente il Direttore ai sensi dell'articolo 5.

Art. 47 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento di Mercato entrerà in vigore secondo la normativa vigente.